

Regolamento

per la concessione di contributi

di cui all'art.12 della legge n. 241/90

Art. 1 -

Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati, sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante erogazione di contributi finanziari.

Art. 2 -

Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

Art. 3 -

Il patrocinio è deliberato motivatamente dalla Giunta Comunale. La concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni che l'Amministrazione Comunale intenda assicurare per la più valida realizzazione dell'iniziativa.

In tal caso si seguono le procedure di cui al successivo art. 5.

Art. 4 -

Qualora il Comune riconosca civilmente utile e meritoria la funzione di una Associazione per l'importanza e la continuità della sua attività, può iscrivere nel proprio bilancio un contributo della sua attività, può iscrivere nel proprio bilancio un contributo determinato nell'anno finanziario.

Questo sarà corrisposto dietro presentazione, da parte dell'associazione interessata, di rendicontazione pari alla somma stanziata in bilancio per l'organizzazione della manifestazione.

Tale stanziamento non esclude l'ulteriore sostegno finanziario a particolari attività ed iniziative dell'associazione stessa.

Art. 5 -

L'assegnazione di contributi non specificatamente iscritti in bilancio è rapportata alla importanza delle iniziative ed al loro onere presunto. Di norma, l'ammontare del contributo erogato dalla Giunta Comunale, non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6 -

Il contributo verrà erogato a iniziativa realizzata sulla base della relativa documentazione contabile, che il richiedente è tenuto a rimettere al Comune.

Per comprovati motivi, e su espressa domanda del richiedente, una quota non superiore alla metà dello stanziamento deliberato in via previsionale potrà essere anticipata per permettere la realizzazione dell'iniziativa. In questo caso il legale rappresentante dell'associazione richiedente

dovrà formalmente impegnarsi, qualora l'iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l'ammontare del contributo o a rimborsare l'Amministrazione la quota eccedente.

Art. 7 -

Per una opportuna programmazione delle iniziative e per una migliore utilizzazione delle risorse di bilancio, le richieste di patrocinio e/o di contributo dovranno pervenire all'Amministrazione, con una sintetica illustrazione dell'iniziativa e un dettagliato preventivo di spesa, entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno, rispettivamente per le iniziative programmate nel 1° e 2° semestre dell'anno successivo.

Oltre quanto previsto dal comma precedente, non saranno di norma, prese in considerazione le richieste eccezionali di contributo che non siano pervenute entro trenta giorni prima della data dell'iniziativa per la quale è richiesto il concorso finanziario dell'amministrazione.

Art. 8 -

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno, fatte salve le competenze del Consiglio, esamina le richieste di contributo procedendo a selezionare e tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della disponibilità delle risorse di bilancio.

Art. 9 -

La Giunta Comunale comunicherà semestralmente al Consiglio Comunale l'elenco dei patrocini e dei contributi finanziari concessi.

Art. 10 -

Per poter usufruire del sostegno economico dell'Amministrazione le associazioni operanti sul territorio debbono essere iscritte nell'albo comunale delle associazioni così come stabilito dall'art. 61 dello Statuto Comunale e dalla delibera G.M. n. 243/93.

Art. 11 -

Dopo l'erogazione del contributo economico l'associazione verrà iscritta nell'albo dei beneficiari, di cui alla legge n. 412 del 30.12.91 - art. 22, istituito con delibera G.C. n. 235/92, per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio di Ministri.

Approvato con deliberazione C.C. n. 186/90
Modificato con deliberazione C.C. n. 50/93
Modificato con deliberazione C.C. n. 38/94